

XVII legislatura

A.S. 1993:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2015
n. 93



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](#)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "A.S. 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (Approvato dalla Camera dei deputati)", NL93, luglio 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

| | |
|--|-----------|
| <i>Articolo 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).....</i> | <i>1</i> |
| <i>Articolo 2 (Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione).....</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 3 (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca).....</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 4 (Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249)</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 5 (Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo).....</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 5-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 6 (Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS).....</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 7 (TFR in busta paga)</i> | <i>17</i> |

Articolo 1

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni)

Il comma 1, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Consulta n. 70 del 2015, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, sostituisce il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (che prevedeva la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento) nei seguenti termini:

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Vengono inoltre introdotti i commi *25-bis* e *25-ter* nel medesimo articolo 24.

In particolare:

Il comma *25-bis* riconosce la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS:

- a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
- b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

Il comma *25-ter* chiarisce che gli importi risultanti dalle disposizioni sopra descritte sono rivalutati a decorrere dal 2014 sulla base della normativa vigente.

Il comma 2, novellando l'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, prevede che, ai fini del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Il comma 3 dispone che le somme arretrate dovute sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Il comma 4 conferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 5 stabilisce che restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 190 del 2014. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e delle norme in esame.

La RT evidenzia che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (blocco per due anni dell'indicizzazione delle pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS) conseguono rilevanti effetti

negativi rispetto al quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel DEF 2015. Tali effetti vanno stimati prendendo, come riferimento per gli anni 2012 e 2013, la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'entrata in vigore dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, la cui abrogazione, disposta con l'ultimo periodo del citato comma 25 dell'articolo 24, non è stata oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale. Nei termini sopra esposti, in assenza di un intervento normativo diretto a disciplinare la materia, riprenderebbe vigore, per gli anni in esame (2012 e 2013), la disciplina dell'indicizzazione delle pensioni per fasce di importo di cui alla legge n. 388 del 2000, che, intervenendo sulla legge n. 448 del 1998, ha disposto per tutte le pensioni, un'indicizzazione al 100 per cento per le fasce di pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, al 90 per cento per le fasce di pensioni comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e del 75 per cento per le fasce di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo.

I predetti oneri rispetto al quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel DEF 2015 risulterebbero valutabili nei seguenti termini:

- maggiore onere al lordo degli effetti fiscali per il complessivo periodo 2012-2015: 24,1 miliardi di euro circa per il 2015, di cui circa 6,85 miliardi come competenza 2015 avente carattere strutturale per gli anni successivi al 2015, in parte decrescente (per il 2016 è stimabile in circa 6,7 miliardi di euro);
- al netto degli effetti fiscali l'impatto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica può essere stimato nei seguenti termini: in circa 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 (relativi al periodo 2012-2015), di cui circa 4,5 miliardi di euro come competenza 2015 avente carattere strutturale per gli anni successivi al 2015, in parte decrescente (per il 2016 è stimabile in 4,4 miliardi di euro).

La quantificazione della RT si basa sui seguenti parametri:

- a) variazione indice foi n.t. 2011 = 2,7 per cento (per indicizzazione 2012);
- b) variazione indice foi n.t. 2012 = 3,0 per cento (per indicizzazione 2013);
- c) percentuale monte pensioni previdenziali riferito a pensioni complessivamente superiori a 3 volte il minimo: circa 54 per cento, di cui:
 - circa il 34 per cento relativo alle pensioni complessivamente comprese tra tre e quattro volte il trattamento minimo;
 - circa il 24 per cento relativo alle pensioni complessivamente comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
 - circa il 13 per cento relativo alle pensioni complessivamente comprese tra cinque e sei volte il trattamento minimo;
 - circa il 29 per cento relativo alle pensioni complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo;

- d) monte spesa pensionistica, al netto della spesa per pensioni e assegni sociali per gli anni 2011-2013 (contabilità nazionale, fonte DEF 2015):
- 2011: 239.832 milioni di euro (al lordo spesa per pensioni e assegni sociali: 243.674 milioni di euro);
 - 2012: 244.861 milioni di euro (al lordo spesa per pensioni e assegni sociali: 248.936 milioni di euro);
 - 2013: 250.175 milioni di euro (al lordo spesa per pensioni e assegni sociali: 254.568 milioni di euro);
- e) nel 2014:
- 3 volte il trattamento minimo INPS: 1.502,64 euro mensili;
 - 4 volte il trattamento minimo INPS: 2.003,52 euro mensili;
 - 5 volte il trattamento minimo INPS: 2.504,40 euro mensili;
 - 6 volte il trattamento minimo INPS: 3.005,28 euro mensili.

La disciplina in esame determina effetti positivi (al netto degli effetti fiscali), rispetto al tendenziale aggiornato per effetto della sentenza della Corte costituzionale, per circa 15,4 miliardi per l'anno 2015 e circa 3,9 miliardi a partire dal 2016 con profilo in parte decrescente come illustrato nella tabella che segue. Ciò consente di ricondurre il tendenziale entro l'obiettivo programmatico per il 2011 ed entro i valori tendenziali per gli anni 2016 e seguenti, indicati nel DEF 2015, come evidenziato nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge n. 196 del 2009.

Prospetto riepilogativo degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 e dall'articolo 1 del presente decreto-legge:

(milioni di euro)

| | e/s | Saldo netto da finanziare | | | | | Fabbisogno e indebitamento netto | | | | |
|---|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| A | | | | | | | | | | | |
| Aggiornamento tendenziale (Relazione al Parlamento) | | | | | | | | | | | |
| Effetti sentenza n. 70/2015 – (lordo effetti fiscali) | s c | 24.100 | 6.748 | 6.613 | 6.481 | 6.351 | 24.100 | 6.748 | 6.613 | 6.481 | 6.351 |
| Effetti sentenza n. 70/2015 (effetti fiscali) | e t | 6.500 | 2.378 | 2.330 | 2.283 | 2.237 | 6.500 | 2.378 | 2.330 | 2.283 | 2.237 |
| Effetti sentenza Corte costituzionale n. 70/2015 (*) | | -17600 | -4370 | -4.283 | -4.198 | -4.114 | -17.600 | -4.370 | -4.283 | -4.198 | -4.114 |
| Effetti Decreto-legge | | | | | | | | | | | |
| DL – Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni – (lordo effetti fiscali) | s c | -21.261 | -6.018 | -5.898 | -5.780 | -5.664 | -21.261 | -6.018 | -5.898 | -5.780 | -5.664 |
| B | | | | | | | | | | | |
| DL – Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni – (effetti fiscali) | e t | -5.841 | -2.137 | -2.094 | -2.051 | -2.010 | -5.841 | -2.137 | -2.094 | -2.051 | -2.010 |
| Effetti DL – Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni | | -15420 | -3.881 | -3.804 | -3.729 | -3.654 | -15420 | -3.881 | -3.804 | -3.729 | -3.654 |
| C= A+B | | | | | | | | | | | |
| Effetto residuale Sentenza sui saldi | | | | | | | | | | | |
| Effetti residuali sentenza (lordo effetti fiscali) | s c | 2.839 | 730 | 715 | 701 | 687 | 2.839 | 730 | 715 | 701 | 687 |
| Effetti residuali sentenza (effetti fiscali) | e t | 659 | 241 | 236 | 232 | 227 | 659 | 241 | 236 | 232 | 227 |
| Effetti residuali sentenza Corte costituzionale n. 70/2015 – effetto sui saldi | | -2.180 | -489 | -479 | -469 | -460 | -2180 | -489 | -479 | -469 | -460 |

(*) segno meno = peggioramento dei saldi

Riguardo all'impatto del provvedimento sul saldo strutturale per il 2015, si segnala che la RT allegata al provvedimento in esame e la Relazione *ex art. 10-bis* della legge n. 196 del 2009 non riportano la disaggregazione tra spese strutturali e spese *una tantum*, riferita alla situazione successiva all'emanazione del decreto-legge¹. Tale ripartizione è invece indicata con riferimento all'impatto della sentenza prima dell'emanazione del decreto-legge. Peraltro nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Relazione presentata ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, il Governo ha chiarito che a fronte di un effetto negativo complessivo pari a 2.180 milioni per il 2015 al netto degli effetti fiscali indotti, la stima cumulata degli arretrati 2012-2014, che non determinerebbero quindi impatto sul saldo strutturale, ammonta a 1.980 milioni di euro.

Infine, il Governo, durante l'esame presso la Camera dei deputati², ha precisato che, l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 25-*ter*, che prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi del capoverso

¹ La Relazione *ex art. 10-bis*, Doc. LVII-*bis*, n. 3, si limita ad affermare che "a seguito del decreto-legge, il rapporto programmatico tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2015 risulterà pertanto confermato al 2,6%. Per gli anni successivi restano sostanzialmente invariati i valori di indebitamento in rapporto al PIL previsti nel quadro tendenziale, pari all'1,4% nel 2016 e allo 0,2% nel 2017. Per il 2018 e 2019 si conferma la previsione di un avanzo di bilancio pari rispettivamente allo 0,5% e allo 0,9%".

² Cfr. resoconto 23 giugno 2015, Commissione Bilancio, Camera dei deputati.

comma 25-*bis*, a decorrere dall'anno 2014, è effettuata sulla base della normativa vigente, non ha portata innovativa rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015.

Al riguardo, anche se non appaiono puntualmente verificabili i valori relativi agli anni a decorrere dal 2016, si rileva che la quantificazione operata dalla RT appare corretta e conforme ai parametri di quella relativa all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame in prima lettura, sul calcolo degli effetti fiscali (recupero di gettito tributario in conseguenza della maggiore base imponibile) relativi all'esercizio 2015, non ci sono osservazioni³.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che le misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dall'articolo 1, come risulta dalla RT, consentono di “riconduurre il tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015”, compreso l'obiettivo relativo al saldo netto da finanziare. Ciò implica che l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, rispetto al tendenziale aggiornato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, dovrà non solo determinare una riduzione della spesa, al netto degli effetti fiscali, valutata in circa 15,4 miliardi di euro per l'anno 2015 e in circa 3,9 miliardi a partire dal 2016 con profilo in parte decrescente, ma anche comportare l'utilizzo del margine di miglioramento tendenziale dei conti, rilevato nel DEF, per far fronte alle nuove erogazioni finanziarie derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 2.180 milioni di euro nell'anno 2015, e a circa 500 milioni di euro annui negli anni successivi.

Ciò considerato, si evidenzia che, qualora il miglioramento tendenziale dei conti non si manifestasse effettivamente nel corso del 2015, le erogazioni finanziarie previste per il medesimo anno dal decreto-legge comporterebbero un peggioramento del saldo netto da finanziare per il 2015. A questo riguardo, si ricorda che il DEF 2015, nel preannunciare nuove iniziative a valere sul miglioramento tendenziale dei conti, ora destinato a compensare gli effetti del provvedimento in esame, prevedeva che, nelle more della emersione in bilancio dei miglioramenti tendenziali, da registrare con il provvedimento di assestamento, il finanziamento di tali misure potesse avvenire con l'utilizzo delle disponibilità di bilancio in coerenza con gli obiettivi programmatici, prevedendo

³ Il Governo ha precisato che, ai fini della determinazione degli effetti fiscali indotti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, è stato correttamente applicato il regime di tassazione separata alla quota di oneri che si configurano come arretrati ai fini dell'esercizio di imposizione fiscale, vale a dire alle somme maturate fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelle che rientrano nella tassazione ordinaria, in quanto maturate successivamente al 31 dicembre 2014. Cfr. res. cit.

che il medesimo provvedimento di assestamento potesse provvedere a reintegrare le risorse anticipate.

Ciò premesso, si osserva che la norma in esame, pur prevedendo che il provvedimento di assestamento per il 2015 e le previsioni di bilancio successive terranno conto della sentenza della Corte costituzionale e delle misure di rivalutazione automatica delle pensioni, stabilite dal presente decreto, non predispone strumenti volti ad assicurare la tenuta degli obiettivi di finanza pubblica, nel caso in cui non si verifichi il previsto miglioramento tendenziale dei conti.

Più in generale, si propone il problema della conformità della possibilità di disporre di risorse di copertura registrate (eventualmente) in un provvedimento (il ddl di assestamento 2015) che non era ancora stato presentato al momento dell'emanazione del decreto-legge e che comunque non concluderà il suo *iter* di perfezionamento prima della ultima data utile per la conversione in legge del presente decreto.

Inoltre, mentre per il 2015 si ha una copertura (presumibilmente) certificata dalla presentazione (sia pur tardiva rispetto alla data di emanazione del decreto-legge) di un ddl di assestamento che, pur non essendo ancora approvato, costituisce comunque una proposta di variazione di bilancio, già ritenuta nel passato (settembre 2000 e luglio 2007) valida base di copertura di oneri entrati subito in vigore, per gli anni futuri invece la base di copertura è implicitamente costituita dalle proiezioni di tali mezzi di copertura nelle previsioni tendenziali del quadro di finanza pubblica, il che presuppone che i miglioramenti dei saldi registrati nell'assestamento 2015 dovrebbero avere carattere strutturale. La questione appare particolarmente rilevante, anche alla luce del fatto che le ipotesi di miglioramento si basavano su un mutamento del quadro esogeno internazionale che a sua volta potrebbe essere soggetto a nuove revisioni⁴.

⁴ Cfr. resoconto 23 giugno 2015, Commissione Bilancio, Camera dei deputati, interventi on. Misiani e on. De Micheli. In prima lettura era stata formulata dal relatore l'ipotesi di una integrazione della disposizione in esame prevedendo la possibilità che, nell'ambito del provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e delle previsioni di bilancio per gli anni successivi, si potesse procedere, ove necessario, alla riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, ai fini della salvaguardia dei livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato. Tuttavia, il Governo ha replicato che la riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del bilancio dello Stato, per un importo peraltro consistente e in una fase della gestione già avanzata, comprimerebbe ulteriormente le spese destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, con un elevato rischio di formazione di debiti fuori bilancio. Pertanto, sempre secondo il Governo, in caso di eventuale mancato realizzo del miglioramento degli andamenti tendenziali, da accertarsi previo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, si potranno attivare le procedure correttive previste dall'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge n. 196 del 2009.

Articolo 2
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

L'articolo 2 dispone un incremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

All'onere finanziario derivante dall'incremento in oggetto si fa fronte riducendo il Fondo istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe in materia di lavoro di cui alla L. 10 dicembre 2014, n. 183⁵.

La RT segnala, con riferimento all'articolo 2, che le disposizioni in esame prevedono l'incremento, per 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo sociale per occupazione, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, come disciplinati per quanto attiene ai criteri di riconoscimento dal decreto ministeriale 1° agosto 2014, nei limiti del predetto rifinanziamento. Da ciò derivano per l'anno 2015 maggiori oneri sul saldo netto da finanziare (SNF) per 1.020 milioni di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 612 milioni di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 408 milioni di euro, circa il 40 per cento dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2015 solo in termini di SNF. Ai predetti maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto.

Il **prospetto riepilogativo**, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | SNF | | | | | Fabbisogno e indebitamento netto | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | |
| Rifinanziamento Fondo sociale occupazione (art. 2, co. 1) | 1.020 | | | | | 612 | | | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | |
| Riduzione Fondo ammortizzatori sociali (art. 2, co. 2) | 1.020 | | | | | 612 | | | | |

⁵ Fondo di cui all'art. 1, comma 107, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 1250) un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 "per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti".

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione relativamente al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, atteso che detto incremento si configura come limite di spesa.

Quanto alla copertura di tale spesa, si prende altresì atto di quanto affermato nella RT circa la disponibilità, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, a valere sul Fondo per l'attuazione della legge delega sul lavoro⁶.

Articolo 3 (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca)

L'articolo 3 incrementa da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, il limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga, come rideterminate dal precedente articolo 2.

La RT afferma che l'incremento previsto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, del finanziamento relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca, necessario secondo quanto emerge dall'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS, attinge, come prevede l'articolo 1, comma 109, della legge n. 190 del 2014, alle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, come rifinanziato anche dal provvedimento in esame.

Al riguardo, in merito al finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2015 degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, trattandosi di specifiche finalizzazioni nell'ambito del suddetto Fondo – non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, della effettiva rimodulabilità dell'utilizzo delle medesime risorse.

⁶ Si segnala che, in attuazione delle deleghe conferite dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, a valere sulle risorse del citato Fondo è già stata disposta la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati) e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti).

Articolo 4

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249)

Il comma 1 autorizza per l'anno 2015 per il finanziamento dei contratti di solidarietà la spesa di 140 mln di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 1-*bis* incrementa il finanziamento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014 (finalizzato a garantire una maggiore copertura reddituale ai trattamenti correlati ai contratti di solidarietà), in misura pari a 150 mln di euro per il 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, il quale è a tal fine corrispondentemente incrementato. Al conseguente onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per gli ammortizzatori sociali⁷).

Il comma 1-*ter* incrementa di 20 mln di euro per il 2015 il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 192 del 2014 (finalizzato a consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014), a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT illustra le disposizioni e afferma che il Fondo per gli ammortizzatori sociali presenta le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare in ordine ai profili di quantificazione, essendo tutti gli oneri configurati in termini di tetti di spesa. In merito alle identiche coperture adottate ai commi 1 e 1-*ter*, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, premesso che le finalizzazioni qui indicate sono già finanziate a valere sul Fondo suddetto, preso atto che lo stesso presenta le occorrenti disponibilità (circa 1,125 mld di euro alla data del 2 luglio), andrebbe comunque garantito che le disposizioni in oggetto (che pesano per complessivi 160 mln di euro) non pregiudichino interventi di spesa già previsti a valere sulle medesime risorse.

Articolo 5

(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo)

Il comma 1 dispone che in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 (valore medio del quinquennio precedente del tasso di crescita del PIL nominale) non può essere inferiore a 1, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

Il comma 1-*bis* dispone che in sede di prima attuazione della predetta disposizione non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.

Il comma 2 provvede ad indicare i conseguenti oneri e le relative coperture, secondo modalità riportate per esigenze di chiarezza nella seguente tabella:

⁷ Tale fondo è stato istituito con una dotazione di 2,2 mld di euro annui per il 2015 e il 2016 e di 2 mld di euro a decorrere dal 2017 ed è finalizzato a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti normativi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| oneri | 1,1 | 3,3 | 4,3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 22,0 | 28,0 | 37,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 59,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 |

coperture

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| maggiori entrate commi 1 e 1-bis | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 4,0 | 5,1 | 6,7 | 8,0 | 9,1 | 10,0 | 10,7 | 11,3 | 11,6 | 11,8 |
| riduzione autor. spesa FISPE | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 3,0 | 4,6 | 6,3 | 10,4 | 16,1 | 21,0 | 28,4 | 34,1 | 39,0 | 43,1 | 46,4 | 48,8 | 50,5 | 51,3 |
| fondo speciale corrente MEF | | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

La RT, che prevedeva il recupero dell'integrazione all'unità del coefficiente di rivalutazione già in sede di prima applicazione della misura e che pertanto riportava oneri minori e decrescenti già a partire dal 2017, evidenzia che per effetto della modifica in esame per l'anno 2015 il coefficiente di rivalutazione da applicare è pari a 1 in luogo di un valore inferiore a 1 (0,998073). La RT sottolinea poi che la disposizione in esame, nel conseguire tale obiettivo, non altera l'impianto previsto dalla legge n. 335 del 1995, né modifica uno dei meccanismi strutturali endogeni rilevanti ai fini della sostenibilità del sistema pensionistico.

La stima degli oneri, riportati nella tabella di cui sopra, è effettuata sulla base delle elaborazioni dei flussi di pensionamento attesi nel periodo di previsione.

Al riguardo, in relazione agli oneri quantificati, si sottolinea che escludendo la compensazione dell'integrazione all'unità del coefficiente di rivalutazione in sede di prima applicazione delle norme, presenta un profilo di oneri del tutto differente da quello prospettato in relazione al testo originario. Inoltre, la RT non reca le indicazioni necessarie per la verifica dell'impatto sui saldi delle medesime modifiche, che escludono l'operatività del meccanismo di recupero in sede di prima applicazione delle norme. Pertanto, ai fini della verifica della congruità degli oneri suindicati, riportati nel testo modificato, andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della quantificazione. Si può soltanto osservare che il profilo crescente degli oneri e il loro tasso di crescita sembra coerente con una stratificazione di soggetti percettori di trattamenti pensionistici che beneficino dell'integrazione a 1 del coefficiente di rivalutazione, stratificazione che in effetti inevitabilmente si presenterà. Per una puntuale valutazione, tuttavia, non si può prescindere dall'acquisizione di ulteriori elementi informativi, con particolare riferimento ai flussi di pensionamento considerati, ai montanti pensionistici e alle modalità di calcolo applicate.

Più in generale, poiché il meccanismo di adeguamento all'unità ha carattere permanente, la previsione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, inerenti il maggior importo pensionistico liquidato, ogni qualvolta, risultando il coefficiente di rivalutazione inferiore all'unità, andrà applicato il predetto meccanismo. È presumibile peraltro che, trattandosi di oneri eventuali, ove la predetta condizione dovesse verificarsi, andrà adottato un apposito

provvedimento legislativo che indichi le relative modalità di copertura finanziaria. In ordine a tale ricostruzione, il Governo ha risposto che il meccanismo permanente di adeguamento all'unità, di cui all'articolo 5, che prevede il recupero del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo a valere sulle rivalutazioni successive, nei casi in cui lo stesso coefficiente risulti inferiore a 1, non è suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si ripeta l'eventualità di un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni⁸. A tale proposito, si rileva comunque che facendosi riferimento a "valutazioni", permane una possibilità che tale eventualità si ripeta, con necessità di reperire le risorse a copertura.

Si osserva poi, sempre in rapporto ad ulteriori ed eventuali applicazioni del comma 1, che il testo non specifica puntualmente quale sia il meccanismo matematico di recupero, che è invece oggetto di esemplificazione nell'ambito della RT. Tuttavia anche la RT non consente di verificare l'impatto sui saldi di tali operazioni. Infatti, in linea meramente teorica, dato un correttivo del coefficiente di rivalutazione nell'anno t , il "recupero", come esemplificato nella relazione, potrebbe nell'esercizio $t+1$ tanto compensare pienamente quanto sottocompensare o sovracompensare l'effetto complessivo sui saldi del correttivo apportato: detti effetti dipendono infatti anche dai montanti contributivi cui i coefficienti sono applicati, il cui ammontare non viene esplicitato nella RT⁹.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, utilizzati a parziale copertura degli oneri, nel rilevare che gli stessi sembrano essere calcolati secondo un criterio di prudenzialità, appare utile acquisire i dati sottostanti la relativa quantificazione (aliquota fiscale media applicata, incluse le addizionali IRPEF; effetti di cassa dovuti allo slittamento della mensilità di dicembre).

A prescindere da quanto appena asserito circa gli effetti fiscali, e rilevato che gli stessi pur avendo carattere indiretto sono tuttavia automatici, non vi sono rilievi da formulare in ordine ai profili di copertura.

⁸ Cfr. resoconto 23 giugno 2015, Commissione Bilancio, Camera dei deputati.

⁹ Poiché peraltro il testo iniziale e la RT quantificavano e coprivano gli oneri derivanti dalla versione originaria dell'art. 5, che prevedeva il meccanismo di recupero, è presumibile che o il meccanismo di recupero esemplificato nella RT non fosse tale da garantire che i maggiori oneri di un anno fossero integralmente compensati negli anni successivi ovvero che, in via prudenziale, gli effetti del recupero non fossero stati incorporati nella quantificazione.

Articolo 5-bis
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

L'articolo dispone che ai fini dell'applicazione della disposizione in rubrica per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

La RT afferma che la disposizione è finalizzata ad allineare il dettato normativo alla volontà espressa dal legislatore, come risultante dalla RT della legge di stabilità 2015, ove si fa esplicito riferimento alla categoria dei lavoratori che non hanno potuto usufruire del pensionamento. Infatti, nella predetta RT è stata definita la platea dei destinatari dell'intervento normativo (circa 700 lavoratori) senza distinzione tra lavoratori che al 1° gennaio 2015 erano ancora occupati e lavoratori il cui rapporto di lavoro era cessato ma non godevano ancora di pensione.

Al riguardo, si ricorda che la norma oggetto di interpretazione prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Si rappresenta, inoltre, che la RT alla legge di stabilità del 2015 affermava che la misura riguarda sostanzialmente i lavoratori del porto di Genova. La medesima RT quantificava gli oneri in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

Tanto premesso, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT aggiornata, sebbene la RT allegata alla legge di stabilità 2015 facesse riferimento, testualmente, a "700 lavoratori esposti all'amianto che non hanno potuto usufruire del pensionamento". Andrebbe quindi chiarito se anche la RT allegata al disegno di legge di stabilità avesse considerato inclusi nella platea citata anche soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge erano in realtà "ex lavoratori" che non avevano mai usufruito del trattamento pensionistico.

Articolo 6 **(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS)**

Il comma 1 dell'articolo 6 modifica il termine temporale unico già previsto per il pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi civili a carico del medesimo Istituto e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL (l'erogazione delle quali è eseguita dal medesimo INPS) e lo estende anche ai beneficiari di un unico trattamento (attualmente valevole solo per i beneficiari di più trattamenti)¹⁰.

Si dispone che: a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti siano erogati, anziché il giorno 10, il primo giorno di ciascun mese (o, "se festivo o non bancabile", il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016, per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile; a decorrere dal 2017, i pagamenti siano effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Resta fermo che, per i beneficiari di più di uno dei trattamenti summenzionati, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento, sempre che non esistano cause ostative.

I commi 2 e 3 provvedono alla quantificazione ed alla copertura degli oneri finanziari relativi alla novella di cui al comma 1.

Alla copertura degli oneri, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si fa fronte:

- a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte dall'INPS agli istituti di credito ed a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche, riduzione derivante da una rinegoziazione connessa al passaggio ai suddetti termini unici di pagamento (lettera *a*) del comma 2 e comma 3);
- b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento (nei termini quantitativi di cui alla lettera *b*) del comma 2) della quota che, ogni anno, l'INPS deve rendere indisponibile e versare all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ambito delle entrate derivanti dagli interessi attivi (al netto dell'imposta sostitutiva) relativi alla concessione di prestazioni creditizie in favore degli iscritti alla gestione unitaria *ex* INPDAP delle prestazioni creditizie e sociali. Nella normativa fino ad ora vigente, tale quota è pari a 50 milioni di euro annui. In relazione all'incremento di essa, l'INPS provvede a corrispondenti risparmi, "attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese".

I commi da *3-bis* a *3-quater* sono stati inseriti dalla Camera e corrispondono ad una condizione posta dal parere della V Commissione della Camera. In particolare, il comma *3-bis* prevede la clausola di salvaguardia, consistente in un eventuale ulteriore elevamento degli obiettivi di risparmio dell'INPS di cui alla lettera *b*) del precedente comma 2. Il comma *3-ter* prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure della clausola di salvaguardia. Il comma *3-quater* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che l'onere deriva dal processo di allineamento della data di pagamento al primo giorno di ogni mese per i seguenti trattamenti erogati

¹⁰ Comma 302 dell'art.1 della legge n. 190 del 2014. Si ricorda che a tale disposizione, unitamente ad altre misure volte alla razionalizzazione dei pagamenti INPS di cui ai commi 303 e 304, erano ascritti risparmi pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015. Secondo quanto evidenziato dalla RT riferita alle norme in esame, in sede di predisposizione della I^ nota di variazione al bilancio di previsione 2015 il risparmio previsto specificamente dal comma 302 è stato quantificato in 6 milioni di euro, già incluso nei tendenziali.

dall'INPS: prestazioni pensionistiche, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e rendite vitalizie dell'INAIL.

Tenuto conto che la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), all'articolo 1, comma 302, ha già previsto per i titolari di più trattamenti un unico accredito il giorno 10 di ogni mese, la situazione dei pagamenti a normativa vigente si presenta come segue:

- soli trattamenti INPS o INAIL il primo del mese;
- soli trattamenti ex-INPDAP il 16 di ogni mese;
- soli trattamenti ex-ENPALS il 10 di ogni mese;
- titolari di più trattamenti il 10 di ogni mese.

Lo spostamento della data di pagamento fa sorgere un onere dovuto al minore accredito di interessi calcolati sull'ammontare netto delle prestazioni pagate (si precisa che la data di pagamento delle imposte rimane invariata al 16 del mese successivo).

Trattamenti netti in pagamento da anticipare al 1° giorno del mese

(milioni di euro)

| | Importo netto mensile in pagamento a marzo 2015 ¹¹ |
|--|---|
| Pensioni dal 16 al 1° del mese | 2.990,991 |
| Pensioni e rendite dal 10 al 1° del mese | 1.169,979 |
| TOTALE | 4.160,970 |

Gli oneri riportati di seguito sono stati determinati ipotizzando che la modifica della modalità di pagamento abbia effetto dal mese di giugno 2015.

Oneri per interessi sui trattamenti netti in pagamento

(in milioni di euro)

| Anno | Tasso di rendimento titoli di Stato a 3 mesi ¹² | Onere annuo |
|-------------------|--|---------------------|
| 2015 | 0,080% | 0,971 ¹³ |
| 2016 | 0,310% | 6,117 |
| 2017 | 0,570% | 11,246 |
| 2018 | 0,940% | 18,546 |
| 2019 e successivi | 1,355% | 26,734 |

La RT precisa altresì che la stima degli interessi sui trattamenti netti è basata su un'ipotesi di costanza delle somme erogate, tenuto conto che a partire dal 2017, in relazione alla evoluzione dei sistemi di pagamento in euro, il

¹¹ L'importo netto in pagamento è stato stimato in base ad un'aliquota fiscale effettiva del 22,6 per cento (media delle trattenute fiscali distinte per trattamenti INPS abbinati, Ex-INPDAP ed Ex-ENPALS) applicata agli importi lordi forniti dalla DC pensioni.

¹² Tasso SPOT per l'anno 2015 e media dei tassi di fine anno per i successivi. Fonte DEF 2015-2019 – MEF Dipartimento del Tesoro.

¹³ L'onere è stato determinato ipotizzando che la modifica della modalità di pagamento abbia effetto dal mese di giugno.

pagamento verrà effettuato il secondo giorno bancario di ciascun mese con conseguente riduzione dell'onere per interessi.

Tale riduzione è stimata nella misura del 29 per cento su base annua se si tiene conto del differimento di un giorno delle pensioni attualmente pagate il primo giorno bancario del mese, mentre, considerando le sole pensioni oggetto di anticipo, tale riduzione è stimata nella misura del 7,5 per cento. La copertura della norma è garantita nei primi anni dalla ricontrattazione delle commissioni applicate dagli istituti di credito e Poste italiane S.p.A. per i pagamenti in elettronico delle prestazioni pensionistiche.

L'INPS dispone, mensilmente, tramite le banche e Poste italiane S.p.A., di circa 11,8 milioni di pagamenti con accredito su conti correnti e carte prepagate. La commissione media attualmente praticata è di 0,45 euro per le banche e di 0,65 euro per Poste italiane S.p.A.; con la rinegoziazione per il pagamento unificato di tutte le prestazioni pensionistiche, la commissione media scende a 0,38 euro a partire dal 1° giugno 2015.

Pertanto, per l'anno 2015 il risparmio atteso è pari a 7,9 milioni di euro e per gli anni dal 2016 in poi a 13,7 milioni di euro annui.

Considerato che l'onere per la finanza pubblica è crescente, si prevede di accantonare nel bilancio dell'INPS le economie realizzate dal 1° giugno 2015 al fine di riversarle al bilancio dello Stato, sulla base dell'importo dell'onere previsto, a partire dal medesimo anno 2015 (comma 2, lett. a)). Per garantire la copertura integrale e strutturale dell'onere previsto per le annualità dal 2018 rispetto all'importo delle commissioni bancarie – determinato in 13,7 milioni di euro – si prevede di incrementare l'importo reso indisponibile degli interessi di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014, senza ridurre lo stock dei mutui e prestiti concessi annualmente, intervenendo quindi sulle risorse rese disponibili ogni anno per l'erogazione delle prestazioni.

La RT ricorda che l'importo degli interessi maturato dallo stock di mutui e prestiti concessi (attorno a 2 miliardi di euro l'anno) è destinato ad aumentare dal 2019 per effetto del previsto aumento dei tassi di interesse di riferimento. Più in generale, l'aumento dei tassi di interesse di mercato porta a un aumento degli interessi maturati dal Fondo. La norma individua come fonte di copertura: quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche; quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto riguarda il comma 2, lett. b), la norma determina l'indisponibilità delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di

cui all'articolo 1, comma 245, della L. 662/1996. In tal modo, viene meno una parte delle entrate che sono fonte di finanziamento di alcune prestazioni istituzionali dell'ente. La precisazione nella norma della riduzione delle spese per interventi che l'INPS dovrà operare comporterà una corrispondente riduzione delle spese finanziate con tali entrate, con esclusione di quelle destinate alla concessione di prestazioni creditizie che hanno impatto nullo sull'indebitamento netto.

L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento annuo in entrata del bilancio dello Stato dei risparmi complessivi derivanti dalle suddette somme. Resta confermato il risparmio di 6 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 302, della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), operato in sede di predisposizione della I nota di variazione al bilancio di previsione 2015. La relazione tecnica afferma infine che le valutazioni riportate sono al netto di questo risparmio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | SNF | | | | | Fabbisogno e indebitamento netto | | | | |
|--|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | |
| Allineamento data di pagamento trattamenti INPS e INAIL – Spese per interessi (comma 1) | 1,0 | 6,1 | 11,2 | 18,5 | 26,7 | 1,0 | 6,1 | 11,2 | 18,5 | 26,7 |
| Maggiori entrate extratributarie | | | | | | | | | | |
| Riversamento al bilancio dello Stato delle economie per commissioni bancarie (co. 2, lettera a)) | 1,0 | 6,1 | 11,2 | 13,7 | 13,7 | | | | | |
| Incremento prelievo su interessi attivi sui prestiti INPS (co. 2, lettera b)) | | | | 4,8 | 13,0 | | | | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | |
| Riduzione commissioni bancarie (co. 2, lettera a)) | | | | | | 1,0 | 6,1 | 11,2 | 13,7 | 13,7 |
| Razionalizzazione spesa INPS [co. 2, lettera b)] | | | | | | | | | 4,8 | 13,0 |

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la quantificazione operata dalla relazione tecnica, relativamente agli oneri connessi all'anticipo del pagamento al primo giorno di ciascun mese, appare corretta sulla base dei dati e delle informazioni fornite.

Con riferimento alle modalità di copertura, rinvenute in parte a valere sui risparmi dovuti alla rinegoziazione delle commissioni corrisposte a istituti di credito e a Poste s.p.a., ai fini della verifica del dato riportato nella RT, andrebbe fornita la disaggregazione del monte dei pagamenti effettuati presso le banche rispetto a quelli erogati tramite Poste italiane S.p.A.. In assenza di detta

disaggregazione, non risulta possibile verificare la stima dei risparmi attesi dalla riduzione delle commissioni (7,9 milioni di euro nel 2015 e 13,7 milioni di euro a decorrere dal 2016). Ciò detto, andrebbero forniti elementi di valutazione circa l'effettiva praticabilità delle riduzioni indicate dalla RT, oggetto di rinegoziazione con Poste italiane SpA e con gli istituti di credito.

Per quanto riguarda le modalità di copertura a valere sull'incremento dell'importo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi percepiti dall'INPS¹⁴, appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto possa effettivamente conseguire tali risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle proprie spese. Si evidenzia, a tale proposito, che la legge di stabilità 2015 ha già previsto a carico dell'ente, ai commi 307 e 308, complessivi 91 milioni di risparmi da razionalizzazione di spese.

Tale chiarimento appare viepiù necessario alla luce della clausola di salvaguardia che se attivata porterebbe ad incrementare proprio i risparmi derivanti da tale revisione della spesa.

Articolo 7 ***(TFR in busta paga)***

Il comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 30, della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190 del 2014) al fine di prevedere che il finanziamento bancario, al quale possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere con risorse proprie la quota maturanda di TFR che i lavoratori hanno richiesto di percepire¹⁵, sia assistito automaticamente dal privilegio generale di cui all'articolo 2751-bis¹⁶, numero 1, del codice civile e non più dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario¹⁷. Si dispone inoltre che l'atto di finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.

¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 306, della L. 190/2014. In base a tale disposizione l'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPDAP e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 756-bis della legge n. 296 del 2006.

¹⁶ Si ricorda che l'articolo 2751-bis n. 1 attribuisce un privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché al credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed al credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

¹⁷ Stante la nuova configurazione della garanzia che assiste il finanziamento le imprese sono sgravate dagli oneri di costituzione della stessa (predisposizione di un elenco scritto dei beni oggetto del privilegio e trascrizione dell'atto ai fini dell'opponibilità ai terzi). Si ricorda infatti che l'articolo 46 del D.Lgs 385 del 1993 (Testo unico bancario) associa ai finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche ad imprese, la possibilità di essere assistiti da un privilegio speciale sui beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti in pubblici registri. Il privilegio può aver ad oggetto impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci, beni comunque acquistati con il finanziamento concesso e crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni predetti. La sua costituzione deve risultare per atto scritto, a pena di nullità. L'opponibilità ai terzi del privilegio è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta nell'apposito registro di cui all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile.

Il comma 2, operando un coordinamento sull'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della citata legge di stabilità, precisa che il Fondo di garanzia per l'accesso ai predetti finanziamenti è surrogato di diritto, alla banca finanziatrice e per l'importo pagato, nel privilegio generale di cui all'articolo all'articolo 2751-*bis*, numero 1, del codice civile.

La RT stima che la disposizione nella sostanza configuri una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di un intervento che opera su una misura in corso di attuazione. Non vi ascrive conseguentemente effetti finanziari.

Al riguardo, sulla base della indicata configurazione, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2015 [Nota breve n. 12](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2015 dell'Italia
- " [Elementi di documentazione n. 24](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (**Atto del Governo n. 164**)
- Giu 2015 [Nota di lettura n. 86](#)
A.S. 1934: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 25](#)
Conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti creditizi (**Schema di D.Lgs. n. 172**)
- " [Elementi di documentazione n. 26](#)
Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali (**Schema di D.Lgs. n. 171**)
- " [Nota di lettura n. 87](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (**Atto del Governo n. 159**)
- " [Nota di lettura n. 88](#)
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Nota di lettura n. 89](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Nota di lettura n. 90](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Nota di lettura n. 91](#)
A.S. 1971: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 92](#)
A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
- Lug 2015 [Elementi di documentazione n. 27](#)
Organizzazione Agenzie fiscali (**Schema di D.Lgs. n. 181**)
- " [Elementi di documentazione n. 28](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**Schema di D.Lgs. n. 182**)
- " [Elementi di documentazione n. 29](#)
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Schema di D.Lgs. n. 185**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>